

Ordinanza 6 ottobre 2026 n. 26307

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dal Consigliere Dott. LUCA ARIOLA.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha respinto il gravame proposto da [REDACTED] nei confronti dell'Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda dal medesimo formulata e diretta ad ottenere l'accertamento del suo diritto alla pensione di anzianità anticipata in virtù del lavoro usurante svolto (gruista).

La Corte di merito ha reputato ineccepibile la decisione del Tribunale laddove ha affermato che la disciplina della materia, cioè l'art. 1 del D.Lgs. n. 67 del 2011, ha individuato le "mansioni particolarmente usuranti" con riguardo a quelle che l'art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 enucleava tra le "attività particolarmente usuranti" indicate nell'allegato A del D.Lgs. n. 374 del 1993 e che, pertanto, il riferimento per tali mansioni non è l'allegato A del citato D.Lgs., bensì l'art. 2 del d.m., il quale non menziona le mansioni di gruista.

2. Avverso detta pronuncia [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'Inps ha resistito mediante controricorso.

3. All'esito della camera di consiglio del 16 settembre 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 380-bis 1, secondo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 67 del 2011, dell'art. 1 del D.Lgs. n. 374 del 1993 e degli artt. 1 e 2 del D.M. 19 maggio 1999, per avere la Corte d'Appello rigettato la domanda di pensione di anzianità anticipata sul presupposto che l'attività di gruista, pacificamente svolta da De.Gi., non rientrava nel novero delle mansioni usuranti.

Ricostruita la disciplina normativa di riferimento, il ricorrente sostiene che il rinvio operato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 67 del 2011 all'art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 deve intendersi riferito anche alle mansioni di cui alla tabella A allegata al D.Lgs. n. 374 del 1993, nella quale è menzionata l'attività di gruista. Deduce, altresì, che il citato decreto ministeriale non è derogatorio dell'elenco contenuto nella citata tabella A, ma contiene norme di rango inferiore di dettaglio tecnico.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Il D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, in tema di "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183", all'art. 1 ("Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti") per la parte che qui interessa testualmente dispone: "In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono

esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;...".

A sua volta, il D.M. 19 maggio 1999, che fissa i "Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti", all'art. 2, comma 1, recita: "Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica: "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; "lavori in cassoni ad aria compressa"; "lavori svolti dai palombari"; "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità".

Il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 ("Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti"), ai due commi dell'art. 1 dispone: "1. Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. 2. Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto che può essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale".

Infine, nella tabella A allegata al citato D.Lgs. è menzionata anche l'attività di gruista (per l'esattezza, in essa si legge: "... Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto...").

2.2. Così delineato il quadro normativo di riferimento, deve reputarsi corretta la decisione della Corte d'Appello di ritenere che, in linea con quanto statuito dal primo Giudice, le mansioni di gruista non

possano essere annoverate tra le "mansioni particolarmente usuranti" che danno diritto al pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 67 del 2011.

Milita in questa direzione l'inequivoco tenore letterale delle previsioni dinanzi indicate, in particolare laddove si consideri che: a) la norma che fonda il diritto al trattamento pensionistico anticipato, cioè l'art. 1 del D.Lgs. n. 67 cit., fa specifico riferimento, tra gli altri, ai lavoratori impegnati nello svolgimento di "mansioni particolarmente usuranti" ex art. 2 del D.M. 19 maggio 1999; b) l'art. 2 appena menzionato, al comma 1, precisa che, nell'ambito delle "attività particolarmente usuranti" di cui alla tabella A allegata al D.Lgs. n. 374 del 1993, sono da considerarsi "mansioni particolarmente usuranti" quelle che presentano caratteristiche di maggiore gravità dell'usura anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano; c) ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 374 del 1993, sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee, il cui elenco è contenuto nella tabella A allegata al medesimo decreto e che è suscettibile di successive modificazioni sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche.

2.3. In sostanza, sulla base delle disposizioni che regolano la materia deve ritenersi che le "mansioni particolarmente usuranti" che danno diritto al pensionamento anticipato costituiscono una species del più ampio genus dei lavori particolarmente usuranti.

Ciò si ricava non solamente dal chiaro incipit dell'art. 2, comma 1, del D.M. cit., laddove si prevede che le "mansioni particolarmente usuranti" vanno definite "nell'ambito" (cioè all'interno) delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A allegata al D.Lgs. n. 374 del 1993, e quindi costituiscono una sottocategoria specifica di esse, ma anche dalla stessa definizione di attività e mansioni che qui vengono in rilievo. Ed infatti, mentre i lavori particolarmente usuranti sono quelli che richiedono, in termini generali, un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee, le mansioni particolarmente usuranti descritte dall'art. 2 del D.M. cit. e che danno diritto ad accedere al trattamento pensionistico anticipato sono caratterizzate da un'usura qualificata da "maggiore gravità". L'utilizzo del comparativo deve all'evidenza intendersi riferito alle attività particolarmente usuranti e che, quindi, sono da considerarsi dotate di un livello di gravità inferiore. Del resto, la valutazione circa la maggiore o minore gravità è condotta tenendo conto di alcuni profili specifici dell'attività e puntualmente identificati dalla norma, quali l'incidenza sulle aspettative di vita, l'esposizione al rischio professionale e le peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività.

Ne risulta confermata la correttezza della conclusione cui è pervenuta la Corte di merito, la quale ha fondato la propria decisione sul rilievo per cui le mansioni particolarmente usuranti sono state individuate tra quelle che le norme avevano già identificato quali attività particolarmente usuranti in virtù di quanto disposto nella tabella allegata al D.Lgs. n. 374 del 1993.

2.4. Occorre aggiungere che il D.Lgs. n. 67 cit. è stato adottato allo scopo di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (cfr. l'art. 1 della L. n. 183 del 2010).

La misura pensionistica in questione, dunque, è derogatoria rispetto alla disciplina riservata alla generalità dei lavoratori dipendenti. Ciò non consente alcuna lettura estensiva delle relative disposizioni, che vanno invece interpretate attenendosi al loro tenore testuale, manifestamente diretto - come visto - a selezionare, nel novero delle attività particolarmente usuranti, le mansioni caratterizzate da un'usura di maggiore gravità, il cui svolgimento dà diritto ad accedere al beneficio dell'anticipazione pensionistica.

3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev'essere rigettato.

4. Le spese vanno dichiarate irripetibili, stante il deposito di dichiarazione per l'esenzione dalla condanna ex art. 152 disp. att. c.p.c.

5. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara irripetibili nei confronti del ricorrente le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2026.